

Normativa e prassi

Non è cessione di rottami il ritiro degli imballaggi di vetro

25 Agosto 2004

L'operazione rientra nella più ampia attività di gestione dei rifiuti. Il relativo corrispettivo va assoggettato a Iva con aliquota del 10%

Thumbnail
Image not found or type unknown

Con la risoluzione n. 115/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile al ritiro dei rifiuti di imballaggio di vetro da parte di un'azienda vetraria riciclatrice, precisando, in particolare, che tale attività costituisce una operazione rientrante a tutti gli effetti tra le prestazioni di servizio di cui al numero 127-*sexiesdecies*), parte terza della tabella A allegata al Dpr n. 633 del 1972 ed è quindi assoggettabile all'aliquota del 10 per cento.

L'interpello sorge dall'esigenza di una società operante nell'ambito dell'attività di riciclaggio del vetro la quale, ai sensi della normativa vigente in materia di recupero e smaltimento degli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi, ha stipulato una convenzione con il gestore responsabile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Sostanzialmente, in base a detto atto negoziale, la società interpellante è tenuta al ritiro di un certo quantitativo del materiale appositamente raccolto dietro il pagamento di un compenso.

La problematica fiscale era relativa all'esatto inquadramento dell'operazione in argomento; infatti, essa poteva considerarsi quale cessione di rottame di vetro e come tale soggetta al regime particolare di cui all'articolo 74 del citato Dpr n. 633/1972, o considerarla come una vera e propria prestazione di servizi ricompresa fra quelle inerenti la gestione dei rifiuti di cui al richiamato n. 127-*sexiesdecies*), parte terza della tabella A.

Il settore dei rottami e dei materiali di recupero ha subito recentemente delle modifiche, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, attraverso il decreto-legge n. 269 del 2003:

- le operazioni concernenti i rottami e altri materiali sono divenute a tutti gli effetti imponibili

rendendo, quindi, detraibile l'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti effettuati per l'espletamento delle stesse

- è stato introdotto il meccanismo del *reverse charge*, in base al quale viene invertito l'obbligo tributario previsto dall'articolo 17, primo comma, dello stesso decreto n. 633. Infatti, per le cessioni dei rottami e altri materiali di recupero il soggetto passivo, ossia il debitore d'imposta è il cessionario-acquirente. Il cedente dovrà limitarsi ad emettere la fattura con l'indicazione del solo valore imponibile dell'operazione e della norma di riferimento, mentre il cessionario integrerà il documento contabile indicando l'aliquota e il debito d'imposta e dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal titolo II del Dpr n. 633; in sostanza, dovendo annotare la fattura sia nel registro delle vendite (articolo 23) o dei corrispettivi (articolo 24) e in quello degli acquisti (articolo 25), il cessionario o acquirente non è tenuto ad alcun versamento d'imposta.

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia ha fatto presente che l'operazione in argomento non costituisce una cessione di vetro, ma rappresenta una particolare attività che si inserisce nell'ambito della più ampia gestione dei rifiuti e, conseguentemente, a essa dovrà applicarsi la disposizione di cui al richiamato n. 127-*sexiesdecies*) della parte terza, tabella A, la quale infatti prevede, peraltro, l'aliquota del 10 per cento per le "*prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, ...*".

Detta conclusione è la naturale conseguenza del combinato disposto della direttiva comunitaria n. 94/62/Ce e del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto "decreto Ronchi" che ha recepito varie direttive comunitarie in materia ambientale, tra cui quella appena menzionata) con cui è stato attuato un elevato livello di protezione ambientale anche attraverso azioni di recupero e riutilizzo degli imballaggi ed è stata definita l'attività di gestione dei rifiuti quale attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Inoltre, l'articolo 35 del suddetto decreto n. 22 del 1997, assimila il concetto di "rifiuto di imballaggio" al concetto di "rifiuto" (ossia qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) ed equipara il concetto di "gestione dei rifiuti di imballaggio" "all'attività di gestione dei rifiuti".

Nella fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, conseguentemente, rientrano tra le operazioni di gestione dei rifiuti, che ricomprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche la gestione degli imballaggi di vetro, ragion per cui al corrispettivo relativo si renderà applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento. Ovviamente, in quanto il vetro rappresenta in ogni caso

un rifiuto urbano o assimilabile all'urbano di cui all'articolo 7 del citato decreto n. 22 del 1997.

di

Luigi Marzullo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/non-e-cessione-rottami-ritiro-degli-imballaggi-vetro>